

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

60.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

| | PAG. |
|--|---------------|
| Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | |
| Senatori AVEZZANO COMES ed altri: Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (<i>Testo unificato approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3436); | |
| AMADEI GIUSEPPE ed altri: Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (923); | |
| NAHOUM ed altri: Commissione per il riesame delle pratiche di pensione di guerra respinte per insufficiente documentazione sulla causa bellica (1253); | |
| MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante norme sulle pensioni di guerra (1882); | |
| FORNALE ed altri: Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette (2358); | |
| BOFFARDI INES ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore degli invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (2661) | 781 |
| PRESIDENTE | 781, 784, 792 |
| BOFFARDI INES | 787, 792 |
| NICCOLAI CESARINO | 785 |
| PATRINI, <i>Relatore</i> | 782, 796 |
| SANTAGATI | 786, 791 |
| SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 787 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 802 |

La seduta comincia alle 18.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Avezzano Comes ed altri: Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (*Testo unificato approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3436); Amadei Giuseppe ed altri: Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (923); Nahoum ed altri: Commissione per il riesame delle pratiche di pensioni di guerra respinte per insufficiente documentazione sulla causa bellica (1253); Miotti Carli Amalia ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante norme sulle pensioni di guerra (1882); Fornale ed altri: Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette (2358); Boffardi Ines: Concessione di un assegno speciale annuo a favore degli invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (2661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Avezzano Comes, Lucchi, Morino, Albanese, Rosa, Follieri, Scardaccione, Maier; Bertone, Bertoli, Bonatti, Bera, Borsari, Marenti, Maris, Moranino; Nencioni, Crollalan-

za, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Latanza, Picardo, Lauro, Tanucci Nannini, Turchi, Grimaldi, Masciale, Albarello, Di Prisco, Li Vigni, Tomassini; Borsari, Carucci, D'Angelosante, Di Vittorio Berti Baldina, Sema, Soliano; Schietroma; Nencioni, Tanucci Nannini, Crollalanza, Dinaro, De Marsanich, Franza, Filetti, Grimaldi, Latanza, Picardo, Turchi; Bergamasco, Veronesi, Chiarriello, Bonaldi, Bosso, D'Andrea, Germanò, Arena, Balbo, Biaggi, Finizzi, Massobrio, Palumbo, Perri, Premoli, Robba; Segnana, Montini, Burtulo, Alessandrini, Colleoni, Murmura, Dalvit, Cagnasso, Morandi, Brugger, Oliva; Bernardinetti, Zugno, Sammartino, Trabucchi, Lisi, De Luca, Del Nero: « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra », approvata, in un testo unificato, dalla V Commissione permanente del Senato; Amadei Giuseppe, Canestrari, Santi, Palmiotti: « Adeguamenti economico e normativo delle pensioni di guerra »; Nahoum, Boldrini, D'Alessio, Damico, D'Ippolito, Fasoli, Libertini, Mussa Ivaldi Vercelli: « Commissione per il riesame delle pratiche di pensione di guerra respinte per insufficiente documentazione sulla causa bellica »; Miotti Carli Amalia, Baroni, Tozzi Condivi, Degan, Maggioni, Mancini Vincenzo, Boldrin, Racchetti, Pica, Giordano, Castellucci, Cattaneo Petrini Giannina, Marocco, Fioret, Fanelli, Giraudi, Cocco Maria: « Modifica dell'articolo 26 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante norme sulle pensioni di guerra »; Fornale, Bressani, Caiazza, Miotti Carli Amalia: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette »; Boffardi Ines: « Concessione di un assegno speciale annuo a favore degli invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, Relatore. Giunge al nostro esame un provvedimento di larga iniziativa parlamentare, approvato dalla V Commissione permanente del Senato il 18 maggio 1971, con l'unanime consenso — se non vado errato — dei suoi componenti, e relativo a nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra. Esso comporta un elevato onere finanziario, pari a circa settantacinque miliardi e mezzo, tanto che — in sede di esame per il parere da parte della Commissione bilancio della Camera — sono state sollevate delle obiezioni relativamente alla copertura finanziaria: il problema è stato superato con la riduzione di una ulte-

riore quota di 750 milioni sul fondo globale, al capitulo 3523.

La proposta di legge in parola prevede una serie di aumenti sui vari titoli per le pensioni dirette, alcune disposizioni a favore delle mogli e dei figli dei grandi invalidi, aumenti sulle pensioni indirette. Inoltre — ed è questo uno dei punti salienti del provvedimento — vengono introdotte nuove procedure per l'esame delle pratiche relative alle pensioni di guerra.

Dopo altre disposizioni relative alla decorrenza dei benefici (articolo 21) ed alla copertura finanziaria (articolo 24), è contenuta una norma che rappresenta forse la principale innovazione, destinata a favorire le categorie veramente più povere. Si tratta dall'introduzione della cosiddetta « scala mobile », calcolata sulla base di un parametro mensile di lire trentaduemila, in misura diversa a seconda delle varie categorie.

Non nascondo che proprio quest'ultimo aspetto ha contribuito in misura rilevante a determinare il mio atteggiamento ampiamente positivo sulla proposta di legge in esame, mentre altrettanto non potrebbe dirsi per altri aspetti considerati, in particolare quelli attinenti alle pensioni indirette ed alle provvidenze per le vedove di guerra, le quali godono attualmente di una pensione che, come è ben noto, è assolutamente insufficiente.

Sono all'ordine del giorno, insieme con la proposta di legge trasmessa dal Senato, altri cinque provvedimenti presentati da colleghi della Camera. Due di questi, e precisamente quelli presentati dagli onorevoli Amadei Giuseppe ed altri (n. 923) e Fornale ed altri (numero 2538) seguono, *grosso modo*, la falsariga del provvedimento precedentemente illustrato. Ora, considerato che il parere della V Commissione è stato favorevole per tutti i provvedimenti oggi in esame, ma nei limiti di stanziamento previsti per quello approvato dal Senato, ritengo che sia opportuno prendere a base della discussione quest'ultimo testo, la cui approvazione comporterà pertanto l'assorbimento dei progetti di legge n. 923 e n. 2538.

Il terzo dei citati provvedimenti che accompagnano quello approvato dal Senato è stato presentato dai colleghi Miotti Carli Amalia ed altri, e reca il numero 1882: esso però è stato superato, per interpretazione autentica, dalla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Il quarto provvedimento, Nahoum ed altri n. 1253, si riferisce ad un aspetto particolare del problema in discussione, talché io sarei dell'avviso di accantonarlo ed esaminarlo separatamente. Sul merito di questo progetto di legge, debbo osservare che esso ignora l'Asso-

ciazione nazionale reduci dalla prigionia, di cui il relatore fa parte come dirigente, mentre menziona una associazione di combattenti e reduci parallela a quella, ma di carattere invero parziale. C'è da notare che le varie associazioni in parola svolgono anche le funzioni di patronato di assistenza: ora, poiché le nuove procedure ammettono il riesame di tutte le domande respinte in caso di presentazione o reperimento di determinate certificazioni, le associazioni potrebbero svolgere la loro attività, a questo fine, nell'ambito del patronato stesso. Per il momento, comunque, mi sembrerebbe opportuno accantonare il provvedimento.

La proposta di legge Boffardi Ines (n. 2661), infine, fa riferimento ai grandi invalidi, in termini abbastanza analoghi a quelli contenuti nell'articolo 2 del provvedimento pervenutoci dal Senato, e solleva il delicatissimo problema del trattamento degli affetti da tubercolosi.

Anche per il progetto di legge n. 2661 si può affermare l'opportunità di un separato esame, da effettuarsi, per ragioni di tempo, in un momento successivo. Propongo dunque, in armonia con l'orientamento prevalso nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione per la formazione dell'ordine del giorno, un accantonamento del provvedimento in parola.

Passando ad esaminare nel dettaglio la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Avezzano Comes ed altri, debbo premettere che mi limiterò ad una esposizione succinta, essendo la materia trattata ben conosciuta da tutti i colleghi. È inutile ricordare che del problema si discusse già ampiamente in sede di esame del provvedimento poi divenuto legge 18 marzo 1968, n. 313. Anzi, non è inesatto affermare che il progetto di legge oggi in discussione, costituisce in sostanza una modificazione della citata legge.

L'articolo 1 del provvedimento modifica le tre tabelle fondamentali (*C*, *E* ed *F*), annesse alla legge del 1968, relative alle pensioni dirette di guerra. Per fornire un'esemplificazione di queste modifiche migliorative, dirò che gli importi annui di cui alla tabella *C* sono aumentati nella misura seguente:

a) per i sottufficiali e la truppa, da lire 330 mila a lire 540 mila annue per la prima categoria, e da lire 99 mila a 162 mila per l'ottava categoria (cito per brevità solo le categorie estreme);

b) per gli ufficiali inferiori, da lire 379.200 a lire 621 mila annue per la prima categoria, e da lire 114 mila a lire 186.300 per l'ottava categoria; aumenti analoghi sono previsti per

gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali, sempre in rapporto alle categorie di invalidità.

Per quanto concerne la tabella *E*, relativa agli assegni di superinvalidità, vorrei correggere una inesattezza nella quale la stampa di informazione, nel dare notizia dell'approvazione da parte del Senato del progetto di legge n. 3436, è incorsa affermando che « nulla è mutato per quanto concerne gli assegni di super invalidità ». In realtà, nulla è mutato per quanto attiene agli assegni di cui alle lettere *A*), *A-bis*), *B*), *C*), *D*) ed *E* della tabella *E* in parola, mentre sono state apportate modifiche migliorative per quanto concerne le lettere *F*) e *G*). Così, ad esempio, gli assegni a favore degli affetti da tubercolosi o altre gravi infermità, di cui al n. 8 della lettera *F*), della tabella *E*) sono aumentati da lire 264.100 a lire 310 mila annue. Così pure, per la lettera *G*), si passa da una pensione di 227.400 lire ad una pensione di 300 mila lire: la prima categoria ha ricevuto, con questo provvedimento, un aumento di circa 36 mila lire, la seconda categoria di circa 63 mila lire annue.

La tabella *F*) riguarda il cumulo e introduce delle novità abbastanza consistenti: ad esempio, per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A* ed *A-bis* e *B*, si passa da un assegno annuo di 900 mila lire ad un assegno annuo di un milione e mezzo: ancora, per due superinvalidità, di cui alle lettere *A* ed *A-bis*, *C*, *D*, ed *E*, si passa dalle 700 mila lire dell'attuale trattamento ad un assegno di 1.100.400 lire; così pure per due superinvalidità contemplate dalle categorie *B*, *C*, *D*, *E* si ha un aumento da 480 mila lire a 900 mila lire. Potrei continuare ancora nell'elencazione degli aumenti introdotti dal provvedimento in esame, ma, può dirsi in sintesi che gli aumenti hanno seguito il criterio della proporzionalità. Ora, questo provvedimento porta ad un miglioramento mensile nelle varie categorie di invalidi sul quale è importante insistere per comprendere il contesto stesso della legge. La tabella *E*, al punto *A*, comporta un aumento mensile di 46.500 lire ed al punto *A-bis*, al numero 1, un aumento mensile di 39.500 lire; la stessa tabella *E*, lettera *A-bis*, al punto 2, introduce un aumento di 19 mila lire. Desidero citare alcuni altri dati: la prima categoria ha ricevuto un aumento mensile di 34 mila lire; la prima categoria semplice passa da 77 mila lire a 97 mila lire, con un aumento di venti mila lire; la seconda categoria presenta un aumento di 12 mila lire, la terza di 6.500 lire, la quarta di 8.500 lire, la quinta di 7.500 lire, la sesta di 6.500 lire, la settima di settemila lire, l'ottava di 5.250 lire.

Per quanto riguarda il primo articolo della presente proposta di legge, l'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, subisce un aumento, mentre è soppresso l'assegno integrativo previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo della medesima legge. L'articolo 2 riguarda l'assegno speciale annuo agli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità; all'articolo 3 si tratta delle modifiche alle tabelle di classificazione delle invalidità e si cerca di realizzare una certa perequazione di trattamento; all'articolo 4 sono stabilite le modalità degli assegni di cumulo, mentre all'articolo 5 vengono stabilite le indennità di assistenza e di accompagnamento, in rapporto all'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313. In particolare, tali indennità, a seconda che i mutilati siano residenti in città con popolazione superiore o inferiore a centomila abitanti, subiscono delle variazioni. Lo articolo 6 attribuisce, a titolo di integrazione, un aumento di 72 mila lire alle moglie conviventi per gli invalidi di prima categoria ed a ciascuno dei figli, purché minorenni o nubili, se di sesso femminile; l'articolo 7 equipara i figli degli invalidi di prima categoria agli orfani di guerra, mentre l'articolo 8 esonera dal servizio militare l'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di prima e seconda categoria o della vedova di guerra.

Con l'articolo 9 vengono prese in considerazione le tabelle relative alle pensioni indirette: per quanto riguarda le vedove l'aumento annuo è di 66 mila lire, mentre per i genitori tale aumento ammonta a 51.600 lire annue. L'articolo 10 concerne il trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria, che consiste in un aumento di 41.600 lire, mentre l'articolo 11 introduce praticamente la tredicesima mensilità anche per figli e vedove di coloro che siano deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra. attualmente queste categorie erano escluse.

Con l'articolo 12 si vuole dare la possibilità al Ministero della difesa, congiuntamente al Ministero del tesoro, di acquisire dei medici straordinari, fino al numero di cento, per poter accelerare le pratiche ancora in sospeso.

L'articolo 13 prevede l'automatica revisione a livello amministrativo di tutti i ricorsi ancora pendenti. Poiché la concessione delle pensioni di guerra viene ora affidata al Direttore generale, questi può ovviamente esercitare tutte le facoltà ed effettuare tutti gli adempimenti che le vigenti disposizioni di legge prevedono in ordine al provvedimento di

liquidazione degli assegni pensionistici. Lo snellimento procedurale che ne deriva è di tutta evidenza.

Gli articoli 14, 16, 17, 18 innovano in materia di procedura allo scopo di sveltire le modalità dei ricorsi.

Per quanto riguarda l'articolo 15 preannuncio che presenterò un emendamento che tende soltanto a migliorarne la formulazione.

L'articolo 21 detta i termini di applicabilità, cioè per gli invalidi ascritti alla prima categoria: 50 per cento dal 1° luglio 1971; 50 per cento dal 1° luglio 1972. Per gli invalidi ascritti alle categorie dalla II all'VIII: 30 per cento dal 1° luglio 1971; 30 per cento dal 1° luglio 1972, 40 per cento dal 1° luglio 1973. Mentre per le pensioni indiretta abbiamo il 40 per cento a partire dal 1° luglio 1971, il 20 per cento dal 1° luglio 1972, il 40 per cento dal 1° luglio 1973. L'indennità speciale sarà concessa nella misura del 50 per cento a partire dal 1971 (trattandosi appunto di metà anno).

All'articolo 24 preannuncio che presenterò un emendamento tendente a sostituire le parole 15 miliardi con le altre « 15 miliardi e 750 milioni », in base al secondo parere espresso dalla Commissione bilancio.

L'articolo 25 è veramente innovatore perché non prevede che l'indennità integrativa speciale spetti a coloro che fruiscono di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere. Tuttavia, qualora la predetta indennità risulti più favorevole di quella fruita dagli interessati ad altro titolo, prevede che gli interessati medesimi possano optare per l'indennità integrativa speciale.

Alla tabella E faccio notare che vi è un errore di stampa, in quanto la data del decreto citato deve intendersi 16 agosto e non 16 aprile.

Infine vi è un problema che sta emergendo in seno al Comitato di liquidazione per quanto riguarda l'interpretazione degli articoli 64 e 76. Invito il Governo, anche a nome della Commissione, a far sì che non vi siano interpretazioni restrittive per quanto concerne il trattamento pensionistico delle matrigne.

Cioè secondo me il comitato dovrebbe proseguire i suoi lavori seguendo la prassi finora adottata con l'interpretazione dell'articolo 64.

A conclusione desidero augurarmi che questo provvedimento venga approvato all'unanimità, come già è avvenuto al Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

NICCOLAI CESARINO. Non mi ripropongo di entrare nei dettagli, ma cercherò soltanto di esprimere, in maniera assai succinta, un giudizio di carattere generale. È evidente, infatti, che la considerazione della lunga lotta condotta dalla categoria degli invalidi di guerra non consiglia, in questo momento, di riaprire l'esame generale di questo complesso problema, dopo quanto è stato faticosamente conseguito dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Premesso ciò, non possiamo tuttavia esimerci dal rilevare un fatto per noi preoccupante, l'atteggiamento, cioè, con cui il Governo si era posto di fronte a tale questione: esso, infatti, pur conoscendo il problema nella sua portata (giacché le rivendicazioni si trascinano oramai da due anni), ritenne di attribuire, in sede di bilancio di previsione per l'anno 1971, alla voce adeguamento delle pensioni di guerra la modesta cifra di duecento milioni.

Mi si consenta di affermare che un simile atteggiamento non trova alcuna giustificazione, né sulla base dell'accavallarsi dei provvedimenti — di cui taluni di un certo rilievo — presentati e giacenti dinanzi alle Camere, e che comportavano copertura finanziaria, e neppure in ragione delle eventuali incertezze sulle disponibilità di bilancio; si può soltanto spiegare con una marcata insensibilità da parte del Governo — mi si consenta di dirlo — per i problemi riguardanti la categoria, e con la sottovalutazione dello spirito combattivo che anima i 450 mila mutilati ed invalidi di guerra, e che deriva loro dalla coscienza di essere cittadini che portano il segno di sofferenze e di mutilazioni non certo dovute al capriccio personale, ma all'assolvimento di un compito al quale non potevano sottrarsi.

A riprova di quanto vado dicendo sta il fatto che, di fronte ad una lotta lunga e capillare condotta dalla categoria dei mutilati ed invalidi di guerra, il Governo ha trovato la maniera di compiere una specie di « miracolo », portando la disponibilità finanziaria per la copertura dei miglioramenti richiesti dall'indicata cifra di duecento milioni a ben settanta miliardi: è vero che tale somma è diluita nello spazio di tempo di tre esercizi finanziari, ma se non vado errato oltre 15 miliardi vengono impegnati nel solo esercizio 1971.

L'entità della cifra ricordata è tale da far considerare un successo il risultato conseguito con l'approvazione da parte del Senato, nel maggio scorso, del provvedimento che oggi giunge al nostro esame. Noi non sottovalutia-

mo il fatto che circa trentottomila grandi invalidi ed invalidi di prima categoria potranno essere posti nella condizione di godere di vantaggi economici per circa 17 miliardi, mentre altri 32 miliardi andranno a beneficio delle categorie dalla seconda all'ottava. Ed inoltre ha per noi un valore non trascurabile il fatto che, nella suddivisione della somma fra l'insieme delle categorie sia stato seguito un criterio che tende — anche se non sappiamo in quale misura vi riesca — a fissare l'indennizzo in rapporto con la percentuale di perdita di capacità lavorativa.

Il riconoscimento dei positivi passi in avanti compiuti verso la soluzione di questo problema, non deve indurci nell'errore di cedere ad un troppo facile ottimismo sui risultati raggiunti. Non dobbiamo credere — come potrebbe forse desumersi da certi accenni contenuti nell'esposizione compiuta dal relatore — che tutta la categoria sia paga, soddisfatta e riconoscente al Governo, alla maggioranza, al Parlamento.

Non è così! E il Governo non lo dimentichi, se vuol evitare, a non lontana scadenza, altri pesanti giudizi — come quello che mi sono permesso di esprimere poc'anzi — sulla sua capacità di prevedere i fabbisogni di una categoria come quella di cui ci stiamo occupando. In realtà, la lunga lotta ha consigliato ai mutilati ed invalidi di guerra di attestarsi per il momento sulle posizioni conseguite, di cui fa fede il testo approvato dal Senato. Ma ciò non significa che siano state eliminate ingiustizie, disuguaglianze, valutazioni inaccettabili, discriminazioni a danno di gruppi di invalidi e loro congiunti.

È nostro dovere, quindi, tenere presente tutto questo, pur nella consapevolezza che si tratta di un tipo di categoria assai composito, con interessi differenziati e rapporti interni di forza non sempre adatti a favorire l'impostazione delle più eque rivendicazioni. Sapendo che anche il provvedimento in esame non è esente da notevoli manchevolezze, nessuno potrà illudersi che si possa attendere ancora a lungo prima di tornare nuovamente su taluni problemi della categoria, con la volontà di correggere ciò che di limitato, distorto, ingiusto ancora permane. Conferma di quanto vado dicendo avranno certamente avuto tutti coloro che, come me, sono stati in contatto, in questi mesi, con le categorie interessate al provvedimento in discussione.

Tra i risultati conseguiti sono da annoverarsi gli aumenti ottenuti, che ammontano globalmente a circa 17 miliardi (comprese le quote attinenti alla tredicesima mensilità) per

i 37.718 grandi invalidi ed invalidi di prima categoria, ed a circa 31 miliardi (compresa la tredicesima mensilità) per i 404 mila invalidi dalla seconda all'ottava categoria; a queste cifre bisogna aggiungere quella di 4.571 milioni per contributi accessori come aumenti integrativi alle mogli dei grandi invalidi di prima categoria, per aumento di assegni di cumulo, variazioni di tabelle, tredicesima mensilità concessa anche alle vedove cui si applica la reversibilità, ecc.

A tutto questo si contrappone una serie di elementi negativi che intendo sottolineare: si tratta del mancato aumento dell'assegno di previdenza per tutte le vedove di guerra, comprese quelle che fruiscono della reversibilità ordinaria; dell'insufficiente aumento delle pensioni di reversibilità; della diluizione in tre esercizi degli aumenti accordati, disposta senza tenere sufficientemente conto delle peculiarità della categoria interessata, composta di cittadini la cui condizione di salute è alquanto cagionevole (per cui anche il trascorrere di un breve lasso di tempo può significare la perdita di ogni possibilità di godere dei benefici accordati). Rimane poi insoluto il problema dell'assegno di superinvalidità di cui alla lettera G, per gli invalidi incollocabili; irrisolto resta anche il problema del trattamento speciale alle vedove degli invalidi di prima categoria, sprovviste di reddito; la scala mobile, che si presenta come una conquista di grande importanza, mostra, ad un più attento esame, i suoi caratteri di risultato alquanto parziale. E ancora, permangono i limiti alle possibilità dimostrative per le invalidità contratte durante la lotta partigiana, insistendosi ancora nel pretendere dimostrazioni tecnicistiche e burocratiche spesso impossibili per la natura degli eventi considerati. Si può continuare dicendo che non sono adottati opportuni provvedimenti (non si possono considerare sufficienti, infatti, quelli menzionati dal relatore) per evitare le intollerabili lungaggini burocratiche cui vanno soggetti i ricorsi i quali, come tutti sanno, impigano non meno di otto-dieci anni a compiere il loro *iter* presso la Corte dei conti.

Con queste brevi, schematiche e certamente incomplete valutazioni, noi però intendiamo esaltare il risultato a cui si è approdati col provvedimento in esame, con la coscienza del ruolo svolto a tutti i livelli nel Paese, dalle categorie interessate. Formuliamo altresì l'auspicio che, in tempi brevi, si possa tornare sull'argomento, per cercare di superare i limiti ed i difetti che ho richiamato all'attenzione dei colleghi.

Concludo manifestando il consenso, da parte del mio gruppo, al provvedimento trasmessoci dal Senato, inteso come parziale accoglimento delle giuste rivendicazioni di cittadini mutilati ed invalidi per cause di guerra, verso i quali non può non andare tutta la nostra comprensione. Per quanto riguarda il problema dei ricorsi giacenti presso la Corte dei conti, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno

SANTAGATI. Nello spirito dell'invito rivolto dal relatore che, a sua volta, non fa che recepire quanto già affermato nell'altro ramo del Parlamento, dichiaro che il mio gruppo voterà a favore della proposta di legge in esame.

Debbo però fare alcune precisazioni. Noi riteniamo innanzitutto — accogliendo anche l'invito del relatore il quale, con la sua esauriente e convincente relazione ci ha introdotto in questa « selva selvaggia et aspra e forte » del provvedimento — che questo in alcune sue parti possa essere sensibilmente migliorato o corretto: sono molto evidenti, infatti, alcune sperequazioni ed alcune lacune che noi desidereremmo fossero subito colmate. A questo scopo, noi vorremmo sottoporre all'attenzione della Commissione alcune proposte di modifica, senza considerarci però responsabili di ritardare l'*iter* dell'atteso provvedimento, avendo già il relatore preannunciato alcuni emendamenti, e quindi dovendo il testo tornare senz'altro all'altro ramo del Parlamento. Le nostre proposte attengono alla tabella E, concernente la categoria dei superinvalidi, dove si nota una sperequazione nei confronti della seconda categoria, che, già in precedenza contenuta nella misura modesta di 36 mila lire, ha un aumento di sole 4.500 lire, mentre per la prima categoria semplice è previsto un aumento di venti mila lire: quest'ultima, infatti, passa a 97 mila lire. È quindi evidente il divario esistente tra le due categorie: a noi questa differenza non sembra giustificata in quanto, se è vero che gli appartenenti alla prima categoria hanno perduto ogni capacità lavorativa, è altrettanto vero che coloro che fanno parte della seconda categoria hanno una capacità lavorativa ridotta del 90 per cento. Per cui, noi siamo dell'avviso che la differenza di 50 mila lire tra le pensioni assegnate alle due categorie sia senza dubbio troppo elevata. Quindi, noi proporremo che l'aumento globale mensile previsto per la seconda categoria sia portato a 75 mila lire, mentre alla ottava categoria, per la quale è previsto un

aumento di 5.550 lire, si assegni un aumento di 24 mila lire.

Una seconda modifica concerne l'articolo 16 della vigente legge 18 marzo 1968, n. 313. Tale proposta, che noi avanziamo in seguito a richieste pervenuteci dalle categorie interessate, tende ad aumentare l'attuale assegno annuo da 96 mila a 180 mila lire dalla seconda alla quinta categoria, dalla sesta all'ottava da 48 mila lire a 90 mila lire.

Concludo auspicando che queste nostre proposte vengano accolte e facendo inoltre notare che, senza dubbio, il provvedimento di cui ci stiamo occupando non rappresenta certo l'*optimum* nell'arco delle provvidenze previste in favore delle categorie degli invalidi.

BOFFARDI INES. La mia presenza in questa Commissione ed il mio intervento nella discussione di questa proposta di legge tendono a sottoporre all'attenzione dei colleghi una lacuna sfuggita all'esame dei colleghi del Senato. Cioè, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla grave ingiustizia che gli appartenenti alle categorie B e G verrebbero a subire qualora il provvedimento non fosse opportunamente corretto. Effettivamente, motivi di opportunità consiglierebbero la rapida approvazione di una proposta di legge circondata da una grande aspettativa, ed io non desidero certo ostacolarne il rapido iter: ma ritengo che, di fronte al grave difetto che il provvedimento presenta, considerazioni di tempo o di opportunità non possano indurci a procedere ugualmente, perché il problema del tempo si supera se esiste la volontà di tutti.

Si tratta di una categoria la cui situazione si va sempre più aggravando, già da lungo tempo i grandi invalidi attendono il varo di questa proposta di legge.

Debbo riconoscere che il Governo ha fatto un grande sforzo per arrivare a reperire 73 miliardi, sia pure in tre anni. Però debbo notare ancora una volta che non si è migliorata molto la situazione dei grandi invalidi. Lo dico perché queste cose vanno fatte notare, bisogna pure farsi portavoce di questa categoria, anche se è essa è come numero inferiore a quella degli altri invalidi.

I grandi invalidi sono coloro che non possono assolutamente lavorare, che hanno bisogno di infinite cure, che debbono essere assistiti permanentemente da una infermiera; inoltre essi non hanno assegni previdenziali o pensioni di lavoro, cosa che invece hanno le altre categorie minori. Gli appartenenti a

queste ultime categorie, hanno anche la possibilità di svolgere una attività, sia pure limitata. I grandi invalidi attualmente hanno un assegno mensile di circa 113 mila lire, che con questo provvedimento viene aumentato di circa 20 mila lire: con questa cifra debbono pagarsi tutte le cure di cui hanno assoluta necessità.

Vorrei ancora sottolineare quanto ha detto così bene il relatore, cioè che occorre accantonare la proposta di legge della quale sono presentatrice; insisto però nel richiedere che l'esame di questa proposta avvenga nel più breve tempo possibile.

Mi dichiaro pienamente concorde sul contenuto dell'ordine del giorno preannunciato dal gruppo comunista, anche se non sono componente di questa Commissione. Infatti aspettare dieci anni per un ricorso significa non arrivare a prendere la pensione di guerra. Occorre assolutamente snellire queste procedure.

Vorrei dire anche una parola a proposito della situazione delle vedove e delle madri dei caduti. La loro situazione è tuttora precaria e non ha ricevuto adeguata valutazione; è stata assegnata loro una pensione di 25 mila lire, mentre all'ultima categoria degli invalidi si concede una pensione di 75 mila lire.

Desidero perciò augurarmi che presto questa Commissione torni ad esaminare la mia proposta.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento oggi all'esame di questa Commissione, già approvato (all'unanimità) dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, prevede notevoli miglioramenti economici (come del resto ha riconosciuto anche il rappresentante del gruppo comunista) per la categoria dei mutilati ed invalidi di guerra. Vorrei ricordare i gravi ostacoli che si frappongono al raggiungimento di un simile obiettivo, con riferimento soprattutto al quadro economico e finanziario che caratterizza, nel momento presente, il nostro Paese. Sol tanto il desiderio di affrontare il problema nei suoi giusti termini, ma ancor più la volontà di dare un tangibile segno di solidarietà a coloro che più hanno sofferto (non solo nel corpo, ma anche e soprattutto — come diceva poc'anzi l'onorevole Boffardi Ines — nello spirito) a causa della guerra, hanno permesso di superare tutte le difficoltà e di conseguire il risultato sperato. L'accesso e serrato dibattito che si è svolto al Senato non si è però sviluppato secondo un modello di tipo corporativo o categoriale, che noi respingiamo in quanto

non confacentesi ad un Parlamento che deve operare la sintesi dei vari interessi presenti nel corpo sociale, ma ha recepito quelle che erano inderogabili esigenze delle categorie interessate; ed il Governo ha saputo trovare i mezzi per far fronte, in un momento così delicato per il Paese, ad un onere finanziario veramente notevole.

Si pensi infatti che si era partiti con uno stanziamento dell'ordine di 5-6 miliardi, per arrivare alla notevole somma (prevista come maggiore spesa annua a carico del bilancio dello Stato) di 76 miliardi di lire, anche se per ragioni di opportunità l'onere finanziario è stato gradatamente scaglionato nell'arco di tempo di tre esercizi finanziari. Si tratta di uno stanziamento veramente consistente, per cui il Governo ritiene di aver compiuto il massimo sforzo e di aver fatto tutto il possibile per andare incontro agli interessi di una delle più benemerite categorie di cittadini.

Debbo a questo punto ringraziare tutte le parti politiche, che hanno portato il loro notevole contributo all'elaborazione delle misure che stiamo esaminando. Ringrazio altresì i membri della Commissione, e soprattutto il relatore, onorevole Patrini, che si è dovuto sottoporre ad un compito arduo, considerando l'estrema complessità della materia e la delicatezza delle questioni che sono in gioco ogni qual volta si tratta di discutere su concreti benefici a favore di determinate categorie.

Poiché nulla è perfetto, ma tutto è perfezionabile, non c'è dubbio che anche il provvedimento che si discute non è esente da manchevolezze ed errori. Ma io desidero ribadire l'impegno unitario che tutti i gruppi hanno profuso, nel corso del lungo ed intenso lavoro effettuato presso l'altro ramo del Parlamento: sono occorsi tre mesi, infatti, per addivenire all'approvazione di un progetto di legge che non ha, poi, forse avuto, presso l'opinione pubblica, il rilievo che indubbiamente meritava.

È certo che la normativa in esame non ha solo importanza per i miglioramenti economici — pur di consistente entità — che dispone, ma soprattutto per i rilevanti adeguamenti normativi in materia procedurale, introdotti in questo importantissimo settore pensionistico. Si tratta di misure che, senza essere rivoluzionarie, sono tuttavia tali da aprire nuove possibilità e prospettive per gli interessati.

Le riforme non sono problemi di parole, di affermazioni di principio; stanno invece nei fatti. Ed in questo senso si può affermare che il proposito di introdurre una nuova nor-

maliva per la procedura pensionistica costituisce un aspetto di fondamentale rilievo nel provvedimento in discussione. Così posso dire che la soluzione che si propone in questo momento potrà anche essere rivista in seguito, per quanto concerne alcuni aspetti sui quali si sono articolate le osservazioni critiche di qualche membro della Commissione. Potranno essere discussi, ad esempio, i problemi relativi ai grandi invalidi ed alle matrigne. Ma quello che va sottolineato è che il contenuto fondamentale della proposta di legge in esame deve essere individuato nella nuova procedura pensionistica, che viene a correggere un errore che si protrae da quasi trenta anni: un errore — bisogna pur dirlo — sul quale non pochi professionisti hanno fondato la loro attività, trovando la maniera di conseguire lauti guadagni, mentre un gran numero di pensionati e invalidi attende ancora la liquidazione delle pensioni spettanti.

Le emanande disposizioni possono ritenersi soddisfacenti sotto ogni punto di vista. Esse prevedono, per i mutilati ed invalidi di guerra, aumenti che raggiungono punte massime di rivalutazione degli attuali trattamenti pari ad oltre il sessanta per cento: nessuna categoria è riuscita, in questo periodo, ad ottenere risultati altrettanto positivi. Inoltre, concreti benefici vengono accordati ai congiunti dei caduti, per i quali le pensioni vigenti saranno sensibilmente elevate. Per le vedove e gli orfani degli invalidi di prima categoria, il provvedimento stabilisce che il trattamento loro riservato verrà determinato tenendo conto dell'avvenuto « conglobamento », nonché degli aumenti sulle pensioni e sull'assegno complementare accordati ai titolari delle pensioni dirette.

Ma ciò che assume rilievo di una fondamentale innovazione è l'introduzione nel settore pensioni di guerra del sistema della « scala mobile », che evita di dover ricorrere a provvedimenti legislativi ogni qual volta si tratti di adeguare l'entità delle pensioni stesse all'aumentato costo della vita. Il sistema che viene ora introdotto, pur non essendo ovviamente perfetto (non vorrei che si pensasse che con il presente provvedimento si siano risolti tutti i problemi) è certamente stato delineato con criteri di larga apertura nei confronti degli interessi e delle esigenze della categoria. Esso si realizza sotto forma di indennità integrativa da applicarsi sui trattamenti pensionistici-base, sia diretti che indiretti, entro una fascia di trentaduemila lire mensili, con criteri simili a quelli seguiti nel campo delle pensioni ordinarie.

Bisogna infatti tenere presente che, quando si studiano e si propongono, ad un Parlamento serio e responsabile, misure concernenti una determinata categoria, non si può prescindere dalla considerazione di altre categorie, a quella affini. Così è stato fatto nel caso al nostro esame, tenendosi presente — ai fini della determinazione dell'indennità integrativa speciale per l'adeguamento al costo della vita di trattamenti pensionistici di guerra — del sistema vigente per le pensioni ordinarie. È inutile rammentare che, sui problemi di quest'ultima categoria, si svolse un lungo dibattito in sede parlamentare, ed ingenti somme furono destinate alla soddisfazione delle relative esigenze.

L'introduzione del sistema della « scala mobile » sulle pensioni di guerra consentirà a coloro che non fruiscono di analoghi benefici su altre retribuzioni, e quindi traggono dalle pensioni di guerra il necessario sostentamento, l'automatico adeguamento delle pensioni stesse al costo della vita.

Sono state inoltre inserite nel progetto di legge all'esame disposizioni intese a realizzare, in questo ramo della pubblica amministrazione, un concreto e proficuo snellimento procedurale, così da rendere notevolmente più spedita la definizione delle istanze ed assicurare la massima tempestività nell'espletamento degli adempimenti, adeguando le strutture degli uffici a moderni criteri, ispirati — sempre nel rispetto della legge — a dinamismo e senso pratico.

Nel succedersi dei governi, in questi ultimi anni, la permanenza presso il dicastero del tesoro mi ha dato la possibilità di approfondire alcuni aspetti del problema accennato, riguardandolo — vorrei dire — più da un punto di vista aziendalistico che amministrativo.

In verità, quando ho ricevuto la delega per occuparmi di questo settore, ho trovato una quantità enorme di pratiche (circa trecentomila) che attendevano, in sede amministrativa, la loro definizione, per la riapertura dei termini. Ebbene, posso oggi affermare — e la Commissione stessa potrebbe constatare, per mezzo di una visita agli uffici, qualora lo ritenesse opportuno — che allo stato attuale, a distanza cioè di circa due anni e mezzo, la situazione è radicalmente mutata. Grazie infatti alla revisione dei sistemi e dell'organizzazione del lavoro, operata sulla base di criteri di tipo quasi aziendalistico, oggi soltanto diciassettomila pratiche attendono di essere definite. Rispondo così ad un'osservazione dell'onorevole Santagati, facendo rilevare l'entità del lavoro portato a termine, ed aggiungendo che molto

spesso le pratiche che ancora restano non possono trovare soluzione, per motivi obiettivi. E qui mi riallaccio al discorso del relatore, il quale ha dichiarato che, per motivi di opportunità, si asterrà dal presentare un emendamento (in materia di Comitato di liquidazione) che, in realtà, avrei voluto fosse proposto. Questo conferma la nostra preoccupazione per un superamento del sistema restrittivo e fiscale ancora vigente, che favorisce soltanto coloro che vi traggono motivo di proficua attività: costoro ritengono che, quanto più le norme che regolano questo ramo della pubblica amministrazione sono severe e limitative, tanto più vi è per loro possibilità di lucro. Per cui coloro che lasciano il servizio permanente effettivo per entrare nell'amministrazione pubblica, portano in questa una concezione molto restrittiva, senz'altro da superare.

Per quanto riguarda poi l'aspetto organizzativo, le otto o nove sedi della direzione generale delle pensioni di guerra che sono presenti in Roma verranno unificate: risolto questo problema, potrà essere risolto anche il problema connesso alle migliaia e migliaia di pratiche del personale ancora in essere. Stiamo quindi cercando di rendere più funzionale e più moderna questa struttura.

Le concessioni delle pensioni, assegni ed indennità di guerra verranno d'ora innanzi effettuate non più con decreto ministeriale, ma con provvedimento del direttore generale, il quale, ovviamente, potrà esercitare tutte le facoltà ed effettuare ogni adempimento che la legge prevede in ordine alla procedura di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Lo stesso direttore generale, all'atto della emanazione dei provvedimenti, disporrà, immediatamente, a titolo di anticipazione, la corresponsione degli assegni dovuti. È comunque ammesso il ricorso da parte di coloro che hanno ottenuto la corresponsione degli assegni, mentre ora ciò non avviene: attualmente, presentata la domanda di ricorso, occorre aspettare anche dieci o quindici anni per ottenere otto, dieci milioni sui quali il professionista che ha assistito il ricorrente chiede una percentuale molto alta, perfino del 50 per cento.

Il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, che, come è noto, procedeva per il passato all'esame preventivo dei provvedimenti, assumerà, per effetto della normativa inclusa nel disegno di legge, una diversa veste, effettuando l'esame di merito e di legittimità dopo l'emissione del provvedimento stesso ed addirittura dopo che è stato iniziato, a favore del aventi diritto, il pagamento delle competenze loro spettanti.

Ciò consentirà di abbreviare, in maniera indubbiamente concreta, il tempo occorrente per la corresponsione delle pensioni, ferme restando, a tutela degli interessati e della stessa amministrazione, le garanzie attualmente previste, senza attribuire al Comitato di liquidazione configurazioni che possano comunque ritenersi o apparire in contrasto con l'ordinamento giuridico vigente.

Ma ciò che riveste particolare rilievo è la norma in base alla quale si conferisce all'amministrazione del Tesoro la possibilità di procedere al riesame dei decreti oggetto di gravame giurisdizionale. Questa norma è stata introdotta con la finalità di contribuire alla eliminazione dei ricorsi pendenti presso la Corte dei conti, la cui giacenza desta viva preoccupazione nell'opinione pubblica, nel Parlamento e nel Governo.

Buona parte di questi provvedimenti potranno essere così modificati, in tempo relativamente breve, sia in base alle sopravvenute disposizioni legislative, sia alla luce dei nuovi indirizzi che sono andati man mano affermandosi nel campo amministrativo ed in quello giurisprudenziale.

Con detta eccezionale revisione potranno essere definite, in tempo relativamente breve, numerose posizioni pensionistiche, andando così incontro ad un largo strato di cittadini i quali attendono, spesso da anni, il soddisfacimento delle loro pretese.

Nel contempo, con la nuova legge, sempre al fine di perfezionare le procedure, e, soprattutto, allo scopo di accordare agli interessati un'ulteriore forma di garanzia, viene introdotto nella legislazione delle pensioni di guerra, l'istituto del ricorso gerarchico. In conseguenza, i provvedimenti adottati dal direttore generale e quelli di competenza delle direzioni provinciali del tesoro potranno essere impugnati con ricorso al Ministro.

L'impugnativa davanti alla Corte dei conti potrà, quindi, essere esperita solamente contro i decreti emanati dal Ministro del tesoro e, pertanto, mentre da un lato diminuirà l'afflusso dei gravami giurisdizionali presso la detta magistratura, dall'altro potrà rendersi più spedito l'esame delle pretese degli interessati con il riconoscimento di diritti eventualmente disconosciuti in sede di prima determinazione.

Con opportune modifiche la nuova legge prevede anche un notevole snellimento per la definizione dei ricorsi giurisdizionali fissando in caso di decesso del ricorrente, il termine di un anno per la riassunzione del ricorso da

parte degli eredi e stabilendo che le conclusioni del procuratore generale, quando esse siano favorevoli, debbano essere emesse oralmente e non più attraverso il complesso sistema della forma scritta che comporta oggi inevitabili ritardi.

Il Governo, dando il proprio assenso all'ulteriore corso del provvedimento, si augura di non aver deluso, sotto l'aspetto economico, le vive attese delle categorie interessate ed è certo che le innovazioni procedurali potranno veramente conferire ai servizi di questo delicato ed importante settore, orientamenti ed indirizzi nuovi, soprattutto moderni, rendendo l'attività dinamica ed efficace, ispirata a quel senso pratico proprio delle pubbliche amministrazioni degli Stati più progrediti, e ciò al fine di essere in grado di poter corrispondere in maniera veramente democratica e funzionale alle aspettative di cittadini.

Per quanto riguarda il problema delle matrigne, sollevato dall'onorevole Patrini (che io ringrazio ancora per l'impegno profuso nella sua relazione) il Governo ritiene si debba dare una interpretazione non restrittiva alle norme.

All'onorevole Niccolai dirò poi che il malcontento esisterà sempre, e aggiungo che all'interno delle associazioni e tra le varie categorie sono in atto lotte spesso spietate ed incomprensibili. Questa legge non è il toccasana di tutte le situazioni, comunque spero che presto potremo trovare adeguate soluzioni.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno che è stato preannunciato lo accetto come impegno del Governo e non come raccomandazione, perché risponde ad esigenze profondamente sentite anche da coloro che amministrano questo settore.

Non posso accettare gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Santagati così come quelli preannunciati dalla onorevole Ines Boffardi, alla quale debbo dire che tutte le categorie hanno avuto dei miglioramenti proporzionali. Debbo far notare che la categoria dei grandi invalidi ha ottenuto già un miglioramento con la legge n. 751 del 1967, per cui si è dovuto tenere conto anche di questo aspetto, in riferimento alle altre categorie che invece non avevano avuto miglioramenti con la legge del 1967.

Naturalmente, come ho già detto, non posso affermare che questo provvedimento riesca a sanare tutte le situazioni: non c'è dubbio però che si sono migliorate molte cose. Chiedo, quindi, che esso riceva il consenso di tutta la Commissione

PATRINI, *Relatore*. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione per il contributo che hanno portato a questo provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti Santagati esprimo parere negativo per il loro accoglimento in quanto comporterebbero un notevole aumento di stanziamenti che per il momento non è possibile reperire. Naturalmente il principio mi trova consenziente, ma dato il momento non posso accettarli.

Anche alla collega Ines Boffardi debbo dire la stessa cosa, ricordando che le categorie che maggiormente la interessano hanno ricevuto miglioramenti specialmente per quanto riguarda l'assegno di invalidità. Quindi la norma va fondamentalmente incontro allo spirito della proposta di legge dell'onorevole Boffardi, per la quale ribadisco la richiesta di accantonamento. La questione relativa alla concessione di un assegno integrativo agli invalidi già fruitori di assegno ai sensi della tabella E annessa alla legge del 1968 (assegno di superinvalidità) potrà, infatti, essere più opportunamente esaminata in sede separata. Tra l'altro, consiglieri all'onorevole Boffardi, piuttosto che insistere sul *quantum*, di studiare la possibilità che le categorie di invalidi che particolarmente sono presenti alla sua considerazione (come del resto a quella del relatore e di tutti i membri della Commissione) ottengano una classificazione più favorevole (passando dalle lettere F e G ad un gradino superiore), in quanto attualmente sono ricomprese in una classe la quale fa riferimento ad invalidità che poco hanno a che fare con la tubercolosi.

Accantonate le proposte di legge n. 1253 e n. 2661, potrebbe invece essere continuato e portato a termine l'esame degli altri provvedimenti, assumendo come testo base il progetto di legge n. 3436, già approvato dal Senato.

Per finire, debbo ribadire il mio parere sugli emendamenti preannunciati dal collega Santagati, che come ho già detto non può essere favorevole a causa dell'onere che questi importerebbero. È indubbio, tuttavia, che una volta modificati i trattamenti di cui alla tabella E sarebbe anche opportuno rivedere lo importo dell'assegno di cura di cui all'articolo 16 della legge n. 313 del 1968: si tratta di un problema che meriterebbe attenta considerazione.

Ringrazio, quindi, tutti gli intervenuti nella discussione; ringrazio altresì il rappresentante del Governo, che ha dichiarato di accogliere gli emendamenti di carattere tecnico che ho presentato. Mi auguro che tali emen-

damenti siano accolti anche dall'altro ramo del Parlamento, in modo che si possa assai rapidamente giungere alla definitiva approvazione del provvedimento. Ribadisco la rilevanza di due disposizioni che considero di fondamentale importanza nel testo in discussione: si tratta — come ho già detto nel corso della mia relazione — dell'articolo 13, relativo alla revisione amministrativa dei provvedimenti per i quali sono pendenti ricorsi dinanzi alla Corte dei conti, e dell'articolo 25, concernente l'indennità integrativa speciale (la cosiddetta scala mobile) sui trattamenti pensionistici di guerra. Concludo formulando la previsione e l'auspicio che la proposta di legge n. 3436 possa essere approvata all'unanimità da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore propone di accantonare le proposte di legge nn. 1253 e 2661, e di assumere come testo-base per la discussione degli altri provvedimenti la proposta di legge n. 3436.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

SANTAGATI. Prendo atto delle dichiarazioni rese dal relatore e dal sottosegretario Sinesio. Avevo premesso che non intendo per nulla intralciare l'iter del provvedimento numero 3436 (il quale, oltretutto, reca la firma di tutti i componenti del gruppo del MSI del Senato); è evidente, quindi, che non posso rimanere indifferente di fronte alla considerazione che, insistendo per la votazione dei miei emendamenti, correrei il rischio di vederli respinti dalla Commissione. Se ciò dovesse accadere, io non avrei certamente svolto un ruolo positivo — né sul piano procedurale, né sotto il profilo del merito — nei confronti di una categoria a favore della quale ho inteso operare.

Sono consapevole del rilevante onere finanziario che i miei emendamenti comportano. L'onorevole Patrini ha fornito delle cifre, dalle quali risulta (sulla base di facili calcoli) che il solo aumento proposto per la seconda categoria andrebbe ad incidere sull'onere finanziario complessivo per un ammontare di 8,6 miliardi. È evidente, quindi, che gli emendamenti da me proposti porterebbero l'onere finanziario complessivo a superare ampiamente il *plafond* attuale. Inoltre, a parte ogni considerazione sul voto di merito, gli emendamenti in parola dovrebbero poi essere trasmessi alla Commissione bilancio per il parere creando un notevole ostacolo al cammino parlamentare del progetto pervenutoci dal Senato.

Dichiaro pertanto di ritirare i miei emendamenti, aggiungendo nel contempo alcune precisazioni. Innanzitutto accolgo lo spirito delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Sinesio e dal relatore Patrini, i quali non sono pregiudizialmente contrari al merito delle mie proposte, ma fanno soltanto questione di copertura finanziaria.

In secondo luogo, poiché il problema non può considerarsi esaurito dopo l'approvazione del provvedimento n. 3436, io mi riservo di presentare, a nome del mio gruppo, una specifica proposta di legge, oppure di trasfonderne il testo in emendamenti da presentare ad altri provvedimenti già all'esame del Parlamento.

In terzo luogo, vorrei sottolineare che, per quanto attiene alle prospettive future, non si debbono e non si possono dimenticare le esigenze di cui mi sono fatto portatore, e della fondatezza delle quali mi hanno dato atto il relatore ed il rappresentante del Governo. Questo discorso vale, in particolar modo, per l'assegno di cura, che oggi si aggira sulle 48 mila lire mensili (un importo veramente irrisorio).

Per le ragioni illustrate, ritiro i miei emendamenti, ferma restando però la volontà del mio gruppo di giungere ad un perfezionamento delle provvidenze a favore di questa benemerita categoria di cittadini.

BOFFARDI INES. Ringrazio il relatore, il quale ha compreso l'essenza del problema a cui faccio riferimento con la mia proposta di legge: in effetti, è indubbio che i grandi invalidi di cui alla tabella *E* annessa alla legge n. 313 del 1968, appartenenti alla categoria di cui alla lettera *G* della predetta tabella, non hanno potuto fruire, fino ad oggi, di miglioramenti economici proporzionali a quelli concessi alle altre categorie. Questa ingiustizia va sottolineata: e vorrei aggiungere che i dati e le cifre che l'onorevole sottosegretario Sinesio si è offerto di mettermi a disposizione, sono da me perfettamente conosciuti: Ribadisco quindi quello che ho detto precedentemente; e per fare un esempio concreto, ricordo che nel 1948 l'importo mensile della pensione per i grandi invalidi di guerra era di lire 48 mila circa per la categoria *A*) e di lire 38 mila circa per la categoria *G*): la proporzione era dunque di cento ad ottanta. Al 1° aprile 1970, l'importo mensile della pensione era di lire 334 mila circa per i grandi invalidi della categoria *A*), e di lire 113 mila circa per quelli della categoria *G*): la proporzione era quindi di cento a trenta.

Vorrei in ogni caso evitare inutili polemiche (tanto più che ella, onorevole Sinesio, deve pur ammettere di poter talvolta incorrere in errore); per cui, nel ringraziare la Commissione per la sua decisione di rinviare ad un successivo momento l'esame della mia proposta di legge, vorrei pregare il rappresentante del Governo di considerare con attenzione i problemi da me sollevati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali nel corso della quale relatore e Governo hanno espresso il loro pensiero. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge 3436 assunta quale testo base. Poiché agli articoli da 1 a 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)

Le tabelle *C*, *E* ed *F* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

A decorrere dal 1° luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

(E approvato).

ART. 2.

(Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità)

Agli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non reversibile, nelle seguenti misure:

| | |
|---|------------|
| Tabella <i>E</i> , lettera <i>A-bis</i> n. 2, comma secondo | L. 720.000 |
| Tabella <i>E</i> , lettera <i>B</i> | » 540.000 |
| Tabella <i>E</i> , lettera <i>C</i> | » 336.000 |
| Tabella <i>E</i> , lettera <i>D</i> | » 252.000 |
| Tabella <i>E</i> , lettera <i>D</i> | » 252.000 |
| Tabella <i>E</i> , lettera <i>E</i> | » 210.000 |
| Tabella <i>E</i> , lettera <i>F</i> | » 168.000 |
| Tabella <i>E</i> , lettera <i>G</i> | » 151.200 |
| 1ª categoria senza assegno di superinvalidità | » 84.000 |

(E approvato).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1974

ART. 3.

(Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime)

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Le « Avvertenze alle tabelle A e B », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

(Assegni di cumulo)

All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« Quando con una invalidità ascrivibile alla 1^a categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1^a categoria e per coesistenza di una infermità di 2^a categoria.

Ove con una invalidità ascrivibile alla 1^a categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla 1^a categoria, con o senza assegno di suptrinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F ».

(È approvato).

ART. 5.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla pre-

sente legge è accordata di ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Lettera A | L. 84.000 |
| » A-bis n. 1 | » 72.000 |
| » A-bis n. 2 e n. 3 | » 51.500 |
| » B | » 45.000 |
| » C | » 40.000 |
| » D | » 35.000 |
| » E | » 30.000 |
| » F | » 25.000 |
| » G | » 20.000 |

Per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l'indennità è stabilita nelle seguenti misure mensili:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Lettera A | L. 81.000 |
| » A-bis n. 1 | » 69.000 |
| » A-bis n. 2 e n. 3 | » 48.500 |
| » B | » 42.000 |
| » C | » 37.000 |
| » D | » 32.000 |
| » E | » 27.000 |
| » F | » 22.000 |
| » G | » 17.000 |

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis nn. 1), 2), comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000, per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro Ente assi-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

stenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali Enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 6.

(Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria)

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

(È approvato).

ART. 7.

(Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria agli orfani di guerra)

I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figli sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

(È approvato).

ART. 8.

(Esonero dal servizio militare)

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria o della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.

(È approvato).

ART. 9.

Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti)

Le tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

(Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria)

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, numero 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

(È approvato).

ART. 11.

(Indennità speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

All'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo ».

(È approvato).

ART. 12.

(Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore)

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

« È data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 100 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 180.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età ».

(È approvato).

ART. 13.

(Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale)

I provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali saranno riesaminati, ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della Procura generale della Corte dei conti, dal Ministero del tesoro.

Qualora per effetto del predetto riesame il Ministro del tesoro emetta altro decreto che modifichi o revochi in tutto o in parte quello impugnato, concedendo trattamento più favorevole, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti si estingue ove l'interessato non impugni il nuovo provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla relativa notificazione.

Il provvedimento emesso dal Ministro del tesoro in sede di riesame deve essere tempestivamente comunicato al procuratore generale della Corte dei conti.

L'estinzione del giudizio è dichiarata con ordinanza in camera di consiglio su richiesta del procuratore generale.

Contro l'ordinanza di estinzione le parti interessate possono proporre reclamo entro 15 giorni dalla notificazione con ricorso depositato alla segreteria delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra. Sul reclamo si pronuncia la Corte dei conti con procedura ordinaria.

(È approvato).

ART. 14.

(Attribuzioni del Ministro del tesoro e del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra)

Al comitato di liquidazione, di cui all'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono demandate le funzioni di cui al successivo articolo 15.

È in facoltà del Ministro del tesoro di interpellare il Comitato di cui al precedente comma su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra.

Allo stesso Ministro del tesoro spetta di provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione, in relazione alle attribuzioni demandate al Comitato medesimo dalla presente legge.

I funzionari amministrativi, di cui al terzo comma dell'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15.;

ART. 15.

(Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra)

L'articolo 90 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato.;

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati con provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.

Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge.

Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, sempreché risulti la buona fede degli interessati medesimi.

Tutti i provvedimenti concernenti le pensioni, assegni e indennità di guerra sono trasmessi, con allegati i documenti giustificativi, al Comitato di cui al successivo articolo 91, non oltre il termine di 30 giorni dalla data della relativa emanazione. Il Comitato procede all'esame di merito e di legittimità dei provvedimenti emessi, ai fini dell'approvazione dei provvedimenti medesimi.

All'atto dell'emanazione dei provvedimenti concessivi, il direttore generale dispone la corresponsione, a titolo di anticipazione, delle rate correnti degli assegni liquidati.

Nel caso in cui il Comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, questo viene restituito con la relativa deliberazione al direttore generale.

Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del Comitato, provvede all'annullamento del provvedimento, disponendo, nel caso di concessione, l'abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, sempreché risulti la buona fede

degli interessati medesimi. In caso contrario, rinvia il provvedimento per un ulteriore esame al Comitato; ove il Comitato non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformità della deliberazione del Comitato medesimo.

I provvedimenti emessi dal direttore generale in base alle norme di cui al presente articolo nonché quelli emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro possono essere modificati o revocati da parte della stessa autorità che li ha emanati per i motivi, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal successivo articolo 112.

Nei casi in cui spetti di provvedere al Ministro del tesoro, il Ministro stesso delibera su proposta del Comitato di liquidazione di cui all'articolo 91 della presente legge ».

L'onorevole Patrini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Tutti i provvedimenti concernenti le pensioni, assegni e indennità di guerra, con allegati i documenti giustificativi, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del Comitato di cui al successivo articolo 91. A tal fine i provvedimenti medesimi sono trasmessi al predetto Comitato non oltre il termine di 30 giorni dalla data della relativa emanazione ».

PATRINI, *Relatore*. Ho già dato conto, nel corso della relazione, di questo emendamento, che del resto si illustra da sé. Nel testo dell'articolo 15 della proposta di legge n. 3436 si parla di « esame di merito e di legittimità dei provvedimenti emessi ». Questa formulazione ha suscitato perplessità da parte della Corte dei conti; nel testo che risulta dal mio emendamento, invece, non si parla di merito e di legittimità, e, tra l'altro, si dà una interpretazione più lata del riesame da effettuarsi da parte del Comitato di liquidazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Patrini al quinto comma dell'articolo 15.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 anche modificata testé approvata.

(È approvato).

Poichè agli articoli dal 16 a 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(Assegno di incollocabilità)

Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

« Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90 ».

(È approvato).

ART. 17.

(Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra)

Contro i provvedimenti concessivi o negativi di trattamento pensionistico di guerra emessi dal direttore generale o dalle Direzioni provinciali del tesoro, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro del tesoro.

Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti dal Ministro del tesoro, su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

(È approvato).

ART. 18.

(Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale)

I provvedimenti concessivi di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale in base alla presente legge, possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando le concessioni siano state effettuate per motivi che non sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma dell'articolo 105 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La revoca o la modifica di cui al precedente comma è disposta con provvedimento del direttore generale da sottoporsi all'approvazione del Comitato di liquidazione verso abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, sempreché risulti la buona fede degli interessati medesimi,

Dopo l'avvenuta approvazione, i provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 105 e 106 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(È approvato).

ART. 19.

(Ricorso alla Corte dei conti)

Dopo il quarto comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'istanza di riassunzione dovrà da uno o più eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente.

Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verrà dichiarato estinto.

La decisione di estinzione del giudizio sarà pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale ».

(È approvato).

ART. 20.

(Competenza della Corte dei conti -
Sezioni speciali - Procedimento)

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 111 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne dà comunicazione al ricorrente, il quale ha la facoltà di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonché di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia.

Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concluderà oralmente solo nel caso di conclusione favorevole ».

(È approvato).

ART. 21.

(Decorrenza benefici)

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della tabella C, detratto l'importo del soppresso assegno integrativo già

previsto dall'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e assorbito nella tabella stessa, verranno così corrisposti:

a) per gli invalidi ascritti alla 1^a categoria:

50 per cento dal 1° luglio 1971;

50 per cento dal 1° luglio 1972;

b) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a:

30 per cento dal 1° luglio 1971;

30 per cento dal 1° luglio 1972;

40 per cento dal 1° luglio 1973.

L'assegno speciale annuo per gli invalidi di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2, l'aumento dell'assegno complementare e dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui agli articoli 1, secondo comma, e 5 della presente legge verranno corrisposti nella misura del 50 per cento dal 1° luglio 1971 e per il rimanente 50 per cento dal 1° luglio 1972.

Le maggiori misure dell'aumento d'integrazione di cui all'articolo 6 e dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F allegata alla presente legge sono concesse a decorrere dal 1° luglio 1971.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla presente legge verranno corrisposti nelle seguenti misure percentuali ed alle decorrenze sottoindicate:

40 per cento dal 1° luglio 1971;

20 per cento dal 1° luglio 1972;

40 per cento dal 1° luglio 1973.

L'indennità speciale annua per le vedove e per gli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata, ad istanza di parte, dall'anno 1971.

Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, devono essere richiesti, con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla Direzione provinciale del tesoro, nella cui competenza rientra l'adozione dei relativi provvedimenti.

Se la domanda è presentata dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i nuovi maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(È approvato).

ART. 22.

Per accelerare gli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni, nonché con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali rese con il sistema del cottimo in eccedenza ai limiti mensili predetti.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 23.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

ART. 24.

Ai fini dei miglioramenti economici, di cui alla presente legge, la spesa riportata nel bilancio per l'anno finanziario 1971 è aumentata di lire 15 miliardi dal 1° luglio 1971 e la spesa aggiuntiva di ciascuno degli anni successivi rispetto all'anno precedente, resta stabilita in lire 12 miliardi a partire dal 1° luglio 1972 ed in lire 10 miliardi e 250 milioni a partire dal 1° luglio 1973.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento che tiene conto del parere espresso dalla V Commissione bilancio:

Al primo e secondo comma sostituire le parole: « 15 miliardi », con le parole: « 15.750 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 24 comprensivo della modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

(Indennità integrativa speciale)

A decorrere dal 1° gennaio 1973 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra.

La misura dell'indennità integrativa speciale verrà determinata annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita rilevate nell'anno 1972 rispetto al 1971 e negli anni successivi rispetto a quelli immediatamente precedenti, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Nei confronti degli invalidi ascritti alla prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il calcolo per determinare l'importo dell'indennità speciale sarà effettuato su una base mensile di lire 32.000. L'indennità così stabilita è concessa agli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria rispettivamente nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensione di guerra di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T allegata alla presente legge e per i titolari del trattamento di cui alla tabella L allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, l'indennità di cui al presente articolo verrà calcolata sui trattamenti pensionistici base previsti dalle predette tabelle entro il limite massimo di lire 32.000 mensili.

L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscono di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere. Tuttavia, qualora la predetta indennità risulti più favorevole di quella fruita dagli interessati ad altro titolo, gli interessati medesimi possono optare per l'indennità integrativa speciale prevista dal presente articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

Do lettura della tabella C, che non essendostate presentate proposte di modifica, porrò direttamente in votazione:

TABELLA C

Importi annui (in lire).

| GRADI MILITARI | CATEGORIE | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 ^a | 2 ^a | 3 ^a | 4 ^a | 5 ^a | 6 ^a | 7 ^a | 8 ^a |
| Sottufficiali e truppa | 540.000 | 486.000 | 432.000 | 378.000 | 324.000 | 270.000 | 216.000 | 162.000 |
| Ufficiali inferiori | 621.000 | 558.900 | 496.800 | 434.700 | 372.600 | 310.500 | 248.400 | 186.300 |
| Ufficiali superiori | 683.100 | 614.790 | 546.480 | 478.170 | 409.860 | 341.550 | 273.240 | 204.930 |
| Ufficiali generali | 751.410 | 676.269 | 601.128 | 525.987 | 450.846 | 375.705 | 300.564 | 225.423 |

(E approvata).

Do lettura della tabella E:

TABELLA E.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente perico-

loso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000)

B)

1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da appor- tare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

2. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900)

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomii, approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615.

(Annue . . . L. 344.600)

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 310.000)

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue . . . L. 300.000)

Avverto i colleghi che all'ultimo rigo della lettera E) deve essere apportata una rettifica formale: anziché « regio decreto 16 aprile 1909, n. 615 » deve leggersi « regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 ».

Pongo quindi in votazione la tabella E con la rettifica formale di cui sopra.

(E approvata).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

Do lettura delle tabelle *F, G, I, M, O, S* e *T* che, non essendo state presentate proposte di modifica, porrò direttamente in votazione:

| TABELLA F. | |
|--|----------------------------|
| CUMULO | Importi annui (lire) |
| Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>A, A-bis</i> e <i>B</i> | 1.500.000 |
| Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A-bis</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C, D, E</i> | 1.100.400 |
| Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>C, D, E</i> | 900.000 |
| Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i> | 720.000 |
| Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella <i>A</i> | 600.000 |
| Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella <i>A</i> | 510.000 |
| Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella <i>A</i> | 456.000 |
| Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella <i>A</i> | 402.000 |
| Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella <i>A</i> | 348.000 |
| Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella <i>A</i> | 294.000 |
| Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella <i>A</i> | 240.000 |
| Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella <i>A</i> | 174.000 |

(*E approvata*).

VEDOVE ED ORFANI

| TABELLA G. | |
|------------------------|---------|
| Sottufficiali e truppa | 341.400 |
| Ufficiali inferiori | 358.320 |
| Ufficiali superiori | 371.400 |
| Ufficiali generali | 377.040 |

(*E approvata*).

TABELLA I.

| | Importi annui (lire) |
|------------------------|----------------------------|
| Sottufficiali e truppa | 393.840 |
| Ufficiali inferiori | 412.440 |
| Ufficiali superiori | 426.000 |
| Ufficiali generali | 432.480 |

(*E approvata*).

GENITORI, COLLATERALI
ED ASSIMILATI

Pensioni normali

| TABELLA M. | |
|------------------------|---------|
| Sottufficiali e truppa | 210.000 |
| Ufficiali inferiori | 222.120 |
| Ufficiali superiori | 231.480 |
| Ufficiali generali | 248.880 |

(*E approvata*).

TABELLA O.

| | |
|------------------------|---------|
| Sottufficiali e truppa | 261.840 |
| Ufficiali inferiori | 274.800 |
| Ufficiali superiori | 283.800 |
| Ufficiali generali | 300.840 |

(*E approvata*).

GENITORI

Pensioni speciali

| TABELLA S. | |
|------------------------|---------|
| Sottufficiali e truppa | 132.960 |
| Ufficiali inferiori | 137.040 |
| Ufficiali superiori | 140.160 |
| Ufficiali generali | 145.920 |

(*E approvata*).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

TABELLA T.

| | Importi annui (lire) |
|----------------------------------|----------------------------|
| Sottufficiali e truppa | 147.480 |
| Ufficiali inferiori | 151.800 |
| Ufficiali superiori | 154.800 |
| Ufficiali generali | 160.440 |

(È approvata).

Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Giovannini, Cesaroni, Lenti, Specchio, Scipioni, Martelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera,

constatato il lento procedere nel disbrigo delle pratiche di ricorso relative a pensioni di guerra, e di altra natura, lentezza che sovente significa impiego di un decennio per la definizione di dette pratiche;

visto il consistente numero di ricorsi giacenti presso la Corte dei conti per le anzidette ragioni,

impegna il Governo

ad esaminare entro l'anno in corso le ragioni di tanto inammissibilmente lenta procedura, allo scopo di predisporre provvedimenti idonei ad una rapida quanto obiettiva evasione dei ricorsi medesimi ».

NICCOLAI CESARINO. Vorremmo sostituire la dizione: « impegna il Governo ad esaminare entro l'anno » con la dizione: « impegna il Governo ad esaminare le ragioni di tanto inammissibilmente lenta procedura e a riferire entro tre mesi ».

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potremmo anche dire « entro sei mesi », per quanto sia disposto ad accettare anche il termine di tre mesi. Vorrei cioè dire che questa legge, non appena approvata dal Senato, entrerà in vigore, dopo di che dovrà essere concretamente applicata: a mio giudizio il contenuto dell'ordine del giorno è implicito nello stesso provvedimento che abbiamo esaminato. Ecco quindi perché accolgo l'ordine del giorno. Dobbiamo esaminare i risultati prodotti dalla legge: sono disposto a portare anche delle cifre ed a svolgere un dibattito, se mi sarà concesso il tempo necessario.

PERDONA. Mi sembrerebbe più opportuna la dizione: « entro l'anno ».

BOFFARDI INES. Il problema, posto dall'ordine del giorno è di interesse generale e vivamente sentito da tutti i gruppi. Io proporrei di eliminare dal testo la parola « inammissibilmente », in quanto ritengo che la Corte dei conti non riesca ad evadere un numero ragionevole di pratiche per ragioni senza dubbio serie e inoltre proporrei che l'ordine del giorno fosse firmato da tutti i gruppi.

NICCOLAI CESARINO. Accettiamo di sopprimere la parola « inammissibilmente », e non insistiamo per i tre mesi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno fatto proprio dall'intera Commissione ed accolto dal Governo risulta pertanto così formulato:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera,

constatato il lento procedere nel disbrigo delle pratiche di ricorso relative a pensioni di guerra, e di altra natura, lentezza che sovente significa impiego di un decennio per la definizione di dette pratiche;

visto il consistente numero di ricorsi giacenti presso la Corte dei conti per le anzidette ragioni,

impegna il Governo

ad esaminare, entro l'anno, le ragioni di tanto lenta procedura allo scopo di predisporre provvedimenti idonei ad una rapida quanto obiettiva evasione dei ricorsi medesimi ».

Pongo quindi in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3436, oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori AVEZZANO COMES ed altri: « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » (*Testo unificato appro-*

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

vato dalla V Commissione permanente del Senato) (3436):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 923, 1882, 2358.

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Carrara Sutour, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Giovanni, Laforgia, Miroglio, Napolitano

Francesco, Nicolai Cesarino, Niccolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Scipioni, Specchio, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO